

Prot.:297136/RU

Roma, 7 giugno 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO che all'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è previsto che *“Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.”*;

VISTA la Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, con la quale è stata data attuazione al citato art. 62-*quater* comma 5-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

CONSIDERATO il potere regolatorio dell’Agenzia in materia di rilascio e gestione delle autorizzazioni alla vendita di prodotti liquidi da inalazione, teso alla definizione e al controllo della rete di vendita al pubblico di tali prodotti nonché dei soggetti autorizzati, anche nell’ottica di garantire la sicurezza e la salute pubblica;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, della citata Determinazione Direttoriale prevede che: *“Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita dei p.l.i., è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita.”*

CONSIDERATI gli esiti dell’operatività della richiamata Determinazione Direttoriale anche alla luce delle differenti modalità organizzativo-imprenditoriali dei soggetti titolari e/o della durata di apertura dell’esercizio;

VALUTATA l'opportunità di prevedere ulteriori soggetti abilitati ad operare all'interno dell'esercizio, in caso di temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, ove nominato;

TENUTO CONTO dell'esigenza di assicurare l'effettività e la continuità del potere di controllo in capo dal personale addetto alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, in particolare sotto il profilo della tutela della salute e del divieto di vendita ai minori;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di garantire l'effettività dei controlli cui sono sottoposti i soggetti autorizzati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione, con particolare riferimento alle verifiche contabili, che richiedono la presenza di personale qualificato e abilitato ad accedere alle scritture contabili

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

ADDETTO ALLA VENDITA CON FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE DURANTE LE TEMPORANEE ASSENZE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il titolare dell'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita con facoltà di sostituzione del titolare o del delegato se nominato, durante le temporanee assenze di questi.
2. Il titolare dell'autorizzazione effettua la nomina inviando apposita comunicazione via pec o raccomandata a/r all'Ufficio territorialmente competente e indicando le generalità complete dell'addetto, il comune, la via, il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio. L'Ufficio procede alla relativa annotazione sull'apposita applicazione informatica. Nelle more dell'implementazione di tale funzionalità, l'annotazione è effettuata sul registro di cui all'articolo 4, comma 6, della Determinazione Direttoriale di cui al comma 1.
3. Alla stessa, a pena di irricevibilità, è allegata la dichiarazione resa dall'addetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei numeri 4, 6 e 9, della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, nonché copia di valido documento di identità del dichiarante.
4. Non può svolgere l'incarico di addetto ai sensi del comma 1 chi versi in una delle condizioni di cui al precedente comma 3.
5. Durante le temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, l'addetto assicura che l'attività di vendita di p.l.i., svolta personalmente o in collaborazione con altro personale dipendente, avvenga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare in materia di divieto di vendita ai minori, con accertamento dell'età dell'acquirente ove non manifesta, rendendo altresì disponibili, ai funzionari dell'Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza.

ARTICOLO 2 SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, gli Uffici dei monopoli, qualora, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, riscontrino che all'interno dell'esercizio non sia presente il titolare, ovvero il delegato alla gestione di cui all'art. 3 della citata Determinazione o l'addetto di cui al precedente articolo 1, ove nominati, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici.
2. In caso di recidiva, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione fino a un massimo di giorni trenta.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il titolare dell'autorizzazione risponde in ogni caso dell'operato dei soggetti delegati alla gestione di cui all'art. 3 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923 nonché degli addetti alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze di cui all'articolo 1 della presente Determinazione.
2. La presente Determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

oooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo
39/93*